

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 48/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 17 Ottobre 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Ricciardi Avv. Edilberto – Presidente; Becchetti Dott. Alfredo Maria, Scino Avv. Mario Antonio – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio - Segretario.

- 1) RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL SIG. DI FRANCESCO EUSEBIO E DELL’AMMENDA DI €4.000,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/AREZZO DEL 5.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 7.10.2008)

La C.G.F., separato preliminarmente il reclamo proposto dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Lanciano (Chieti) in due distinti appelli li respinge entrambi. Dispone incamerarsi la tassa reclamo versata nonché addebitarsi quella non versata.

2° Collegio composto dai Signori:

Ricciardi Avv. Edilberto – Presidente; Becchetti Dott. Alfredo Maria, Conte Prof. Emanuele – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio - Segretario.

- 2) RICORSO DEL CALC. OUSMANE SY AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA VIBONESE/ANDRIA BAT DEL 5.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 7.10.2008)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ousmane SY. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL’A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. PALUMBO GIUSEPPE SEGUITO GARA MANFREDONIA/MELFI DEL 5.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 7.10.2008)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Melfi S.r.l. di Melfi (Potenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

4) RICORSO DEL SIGNOR SANNINO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA SEGUITO GARA VARESE/MEZZOCORONA DEL 12.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV del 14.10.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Sannino Giuseppe. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE
Edilberto Ricciardi

Publicato in Roma il 17 Ottobre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete